

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO RUBEO

Oggetto: Parere su assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 con variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSA

In data 19/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 con deliberazione n. 15;

Nella seduta consiliare di approvazione dell'assestamento e della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018, il Consiglio Comunale deve approvare il rendiconto sulla gestione dell'esercizio 2017 .

In data 25/09/2018 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori/Revisore Unico, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, della proposta di deliberazione e della documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.";

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2018, riguardante "Proroga della sospensione dei termini di alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni colpiti dal sisma del 2016. (18A03318) (**GU Serie Generale n.108 del 11-05-2018**)", con il quale il termine per l'approvazione degli adempimenti riguardanti la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui al comma 2, art. 193 del TUEL, in quanto collegati alle evidenziate dei rendiconti 2017, sono stati prorogati al 30 settembre 2018;

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori e/o minori entrate nonché nuove /maggiori e/o minori uscite.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate negli allegati "A" e "B alla proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, di competenza e di cassa, sono di seguito riassunte:

ANNUALITA' 2018

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 4.586.500,00	
	CA	€ 4.745.449,27	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 30.000,00
	CA		€ 456.869,03
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 4.576.500,00
	CA		€ 5.019.786,05
Variazioni in diminuzione	CO	€ 20.000,00	
	CA	€ 3.228.932,96	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 4.606.500,00	€ 4.606.500,00
TOTALE	CA	€ 3.228.932,96	€ 5.019.786,05

ANNUALITA' 2019

RIEPILOGO		
ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento		€ 22.000,00
Variazioni in diminuzione		€//.....
SPESA		Importo
Variazioni in aumento		€//.....
Variazioni in diminuzione		€ 22.000,00
TOTALE A PAREGGIO		€ 22.000,00

ANNUALITA' 2020

RIEPILOGO		
ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento		€ 22.000,00
Variazioni in diminuzione		€//.....
SPESA		Importo
Variazioni in aumento		€//.....
Variazioni in diminuzione		€ 22.000,00
TOTALE A PAREGGIO		€ 22.000,00

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica

Il Revisore ha verificato che con le variazioni apportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come da allegato "D" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza così riassunto:

FPV di parte capitale	53211		
entrate titoli 1,2,3,4 e 5	14105017,3	7650847	7650847
entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica	14578505,76	7650847	7650847
spese titolo 1	10465933,79	4471837,06	4465441,9
a dedurre fondi non impegnabili	45000	51000	57000
spese titolo 2	3960774,58	3055000	3055000
a dedurre fondi non impegnabili			
spese titolo 3			
spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica	14426708,37	7526837,06	7520441,9
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti			
spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare			
Equilibrio finale	196797,39	175009,94	130405,1

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 25 settembre 2018;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta, sia di competenza che di cassa

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 25 settembre 2018

Il Revisore Unico
Dott. Alessandro Rubino



